

OGGETTO: Comunicazione estremi di registrazione atto

In merito alla richiesta di registrazione in procedura di emergenza del seguente atto:

<i>Tipologia Atto</i>	<i>Parti dell'atto</i>
TERZO SETTORE	GRASP THE FUTURE

si comunicano gli estremi di registrazione

<i>Data registrazione</i>	<i>Serie</i>	<i>Numero</i>
15/01/2021	3	289

Si ricorda che al termine del periodo di emergenza, gli originali dell'atto dovranno essere consegnati in Ufficio, nei tempi e nei modi che saranno successivamente comunicati.

Nell'occasione si porgono cordiali saluti

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

GRASP THE FUTURE—CIVICA UNIVERSITA' DEL PAESAGGIO

PREAMBOLO .

1 -L'Associazione denominata "G.R.A.S.P. THE FUTURE –CIVICA UNIVERSITA' DEL PAESAGGIO" (Gruppi di Relazione e di Azione Solidale Partecipata), ha sede territoriale in Firenze e sede telematica nel sito web [www. grasp thefuture.eu](http://www.grasp.thefuture.eu))

2 - L' Associazione, tramite l'università Civica del Paesaggio ei Laboratori territoriali di Ricerca Azione Solidale Partecipata si propone di contribuire a creare un contesto nel quale il mondo virtuale e il mondo reale possano interagire paritariamente e produrre specifiche modalità di operare e sperimentare le loro interconnessioni reciproche attraverso incontri, ricerche e azioni, propagate tramite una sempre più larga partecipazione sociale.

3-I contesti nei quali tali attività possono essere promosse sulla base di un'idea relazionale estesa di Beni e di Luoghi Comuni, oltre i beni comuni classici, sono le reti informatiche. In questo modo gli scambi reciproci più ampi, non genericamente affrontati, ma focalizzati su riferimenti tematici (informatica, didattica, esperienze scolastiche, collaborazioni professionali, procedure esperienziali, comparabilità, mutui supporti specifici, economie autonome), possono divenire la nuova struttura progettuale capace di coinvolgere persone e gruppi provenienti da condizioni differenti (culture, stili di vita, economie, ambienti di vita) messi in contatto attraverso esperienze e pratiche progettuali integrate (virtuali e concrete).

4- La Convenzione Europea del Paesaggio-è riferimento prioritario per tutte queste attività e per la promozione di un nuovo modo per affrontare le problematiche degli Ambienti di Vita per le popolazioni coinvolte.

5- L'Associazione promuove la costituzione di gruppi partecipativi non gerarchici, reali e virtuali al tempo stesso, in cui esperti, cittadini, e fruitori lavorano insieme in un nuovo esteso Ambiente di Vita. - Questa modalità permette di superare i metodi classici, andando oltre la mera applicazione di modelli precostituiti, scegliendo criteri diversi e approcci più ampi, osservazioni sensibili e partecipate dei fenomeni, interscambi informatici di rete, che possono confluire in attività creative e progettuali condivise. Esperienze e ricerche ambientali di questo tipo implementano le potenzialità sociali verso l'interpretazione, la valutazione e la promozione di nuove modalità di gestione fruizione degli Ambienti di Vita stessi. Tali esperienze possono così diventare efficaci sulla base di una costante e mutua comparazione, in una progressione aperta e ciclica, secondo i principi suggeriti da G. Bateson in Mente e Natura. I contesti si quali si sviluppano queste esperienze e ricerche possono divenire un nuovo, inedito Paesaggio in cui la Natura, la Mente e la Rete non gerarchica delle informazioni interagiscono paritariamente.

6- Le finalità e le pratiche associative a) la promozione di azioni sociali e di economie territoriali (micro imprese, agroecologia, attività contadine e rurali, cultura, arte, attività di cittadinanza volte al riutilizzo e alla rigenerazione dei residui nell' ottica rifiuti zero) per sostenere molteplici relazioni, libera circolazione tramite scambi integrati e simpatetici; b) le attività di esplorazione, valutazione, discussione

che possono essere praticate nelle realtà contemporanee e possono rinnovarsi ciclicamente producendo proposte e prefigurazioni fatte emergere e condivise attraverso le attività dei membri dell'Associazione; c) l'individuazione dei processi e dei programmi di fattibilità fino allo sviluppo dei progetti effettivi ad essi conseguenti.

7- Per la realizzazione dei fini di cui alle lettere a), b) e c) l'Associazione intende: - operare in ogni Ambiente di Vita luogo in cui possono emergere nuove Relazioni tra i diversi contesti locali (Ambienti Rurali, Infrastrutture obsolete, Periferie metropolitane e urbane, Aree abbandonate, paesaggi e luoghi monumentali) e gli Abitanti (Gruppi sociali, Associazioni, Comunità in divenire); - considerare gli Ambienti di Vita, le società umane e le persone ad essi riferite, come Ecosistemi Ternari Uomo /Società/Ambiente nei termini dell'Ecologia Umana affrontando, scoprendo le problematiche ambientali, sociali, culturali, economiche che essi manifestano nel loro divenire anche in rapporto alle crisi climatiche mondiali. Concretamente si intende sviluppare attività esperienziali praticate con gli abitanti, le istituzioni pubbliche, gli operatori economici, le associazioni, gli organismi amministrativi e simili; coinvolgendo tutte le persone, i professionisti, le istituzioni scientifiche e culturali, le associazioni, le comunità locali, tutte con le loro competenze, esperienze, desideri, verso lo sviluppo di specifiche Ricerche e Azioni rivolte per migliorare la qualità della vita sociale contemporanea.

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche una associazione avente la seguente denominazione "GRASP THE FUTURE – APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione, attraverso l'agire dei propri associati, ha lo scopo di attuare i principi della Costituzione repubblicana e si muove nel solco indicato in particolare agli artt. 2, 3, 9, 32, 41 comma 3 "...l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali", 42, 43.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ha lo scopo di tutelare e valorizzare in modo equo i beni comuni e i beni sociali, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente delle competenze e delle attività di ricerca-azione dei propri associati o delle persone, dei gruppi sociali e delle associazioni aderenti:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d) organizzazione e gestione di attività di Ricerca-Azione negli ambiti culturali, artistici o ricreativi di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della

cultura e della pratica della solidarietà e della sperimentazione ecologica umana negli Ambienti di Vita territoriali e urbani, di cui all'art.5 del CTS;2

In questi ambiti l'Associazione svolge:

☐ Raccolta e promozione di documenti

☐ Studi e pubblicazioni

☐ Promuove, organizza, gestisce iniziative e progetti volti alla sperimentazione/realizzazione di pratiche a favore di comunità territoriali

☐ Promuove, organizza, gestisce azioni di incontro e scambio culturale e di esperienze tra differenti realtà territoriali

☐ Promuove, organizza, gestisce attività di Ricerca – Azione Solidale-Partecipata applicata agli Ambienti di Vita e ai Beni Comuni nella prospettiva della loro fruizione /conversione ecologica

☐ Promuove, organizza, gestisce la Civica Università del Paesaggio per la promozione di processi e interventi di rigenerazione ambientale tramite processi di apprendimento sociale esperienziale di vita, di studio e di verifica scientifica rivolte alle diverse componenti della società civile e civica per diverse fasce di età e di rapporto con i luoghi.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e non ammette alcuna discriminazione di genere, di religione, di etnia, di lingua in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**



Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda*¹ scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- presentazione di almeno un socio dell'associazione
- le motivazioni e le finalità per cui vuole aderire all'associazione

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organi di amministrazione;

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- non rinnova annualmente la formale adesione all'associazione e ai suoi principi
- non partecipa alle attività sociali

può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- _____.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'Assemblea può essere svolta anche con modalità telematiche.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche via email, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;

- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- presentare all'Assemblea un programma annuale preliminare di attività;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- *determina la misura della quota associativa annuale;*

oppure

quota di iscrizione pluriennale,

finalizzare le quote alle spese ordinarie e finanziare i progetti, le attività attraverso raccolte fondi o la costituzione di un fondo apposito);

L'Organo di amministrazione è *formato* da 3 componenti, nominati dall'Assemblea per la *durata* di TRE anni e sono *rieleggibili*.

Gli amministratori sono eletti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge², l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio*³ annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore⁴.

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- ⁵il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: inoltrando richiesta scritta, anche in via telematica, al presidente dell'associazione il quale informa l'organo di amministrazione. La richiesta dovrà contenere nome e cognome dell'associato che fa

richiesta e la motivazione della richiesta. In nessun caso i libri associativi potranno essere inviati in copia, anche per via telematica e/o formato digitale, ma potranno essere esclusivamente consultati secondo le modalità che verranno fornite dal presidente dell'associazione.

ART. 18 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Rivallucio